



Segreteria SIDI  
Via dei Taurini, 19  
00185 ROMA ITALIA  
Tel 39 06 49937652 fax 39 06 44340025  
www.sidi-isil.it info@sidi-isil.it

SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

**TESI DI DOTTORATO** NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,  
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

(da restituire all'indirizzo e-mail: [info@sidi-isil.it](mailto:info@sidi-isil.it))

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

**A) Informazioni generali**

Nome: Federico

Cognome: Forni

Indirizzo e-mail: [fedeforni@libero.it](mailto:fedeforni@libero.it)

Indirizzo: via Medaglie d'Oro 45, 41124 Modena

**B) Informazioni sulla tesi**

Titolo della tesi di dottorato: Cittadinanza europea e protezione diplomatica

Ciclo di dottorato e anno di inizio: XXIII ciclo a.a. 2007/08

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):  
Università degli Studi di Bologna (sedi consorziate: Modena e Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Padova)

Tutor della tesi di dottorato: Prof. Marco Gestri

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009): dicembre 2010

Abstract della tesi di dottorato (massimo 2 pagine):

La cittadinanza europea, la cui analisi risulta preliminare al progetto di ricerca, ha introdotto in ambito comunitario l'istituto della protezione diplomatica e consolare. Attualmente, in virtù dell'art. 20 del Trattato CE “[o]gni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.” Il contenuto della norma è ribadito dall'art. 46 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea.

L'art. 20 afferma inoltre come “[g]li Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali per garantire [la] tutela” diplomatica. I casi e i modi in cui uno Stato membro sarà tenuto ad accordare protezione a cittadini di altri Stati membri sono stati inizialmente definiti con l'adozione della decisione 95/553/CE (GUCE, 28 dicembre 1995, L 314, p. 73 ss.) dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante la tutela dei cittadini dell’Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari. Degne di nota risultano in particolare la disposizioni contenute nell'art. 5 di questa decisione, il quale garantisce la tutela nelle seguenti circostanze:

- assistenza in caso di decesso;
- assistenza in caso di incidente o malattia grave;
- assistenza in caso di arresto o detenzione;
- assistenza alle vittime di atti di violenza;
- aiuto e rimpatrio dei cittadini dell’Unione in difficoltà.

Inoltre, lo stesso articolo sottolinea al par. 2 come le rappresentanze diplomatiche o gli agenti consolari degli Stati membri in servizio in uno Stato terzo possono venire in aiuto a un cittadino dell’Unione che lo richieda tutte le volte in cui gli Stati membri siano competenti.

Gli sviluppi recenti nel senso di rafforzare la tutela diplomatica e consolare prevista dai Trattati sono sfociati nell'adozione di un Libro Verde (doc. COM (2006) 712 def.). Si segnala inoltre la recente comunicazione dal titolo “Effective consular protection in third countries: the contribution of the European Union - Action Plan 2007-2009” (COM/2007/0767 final).

Un ulteriore aspetto degno di nota riguarda la previsione dell’inserimento, negli Accordi misti conclusi dalla Comunità e dagli Stati membri con i Paesi terzi, di una clausola standard di consenso. Nel lungo termine si potrebbe prevedere che i Paesi terzi diano il loro consenso all’esercizio, da parte dell’Unione, della protezione diplomatica e consolare attraverso le delegazioni della Commissione europea, anche se limitatamente ai casi riguardanti le competenze comunitarie.